

Allegato alla deliberazione di C.P.

N. 34 del 23/06/2006



PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Art. 1

La Provincia riconosce e favorisce il diritto all'informazione e il diritto allo studio di tutti i cittadini residenti nel suo territorio e garantisce, ai sensi dell'art.139, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 112/98, i servizi di supporto organizzativo negli istituti di istruzione secondaria a favore degli alunni con handicap o in situazione di disagio

Art. 2

Il servizio di cui all'art. 1 si concretizza attraverso l'assistenza specialistica intendendosi per tale le figure professionali, assistenti ad personam, per affrontare i problemi di autonomia e/o di comunicazione(es. educatore professionale, assistente educativo, traduttore del linguaggio dei segni) o personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL) che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolare deficit.

Art. 3

Per ogni anno scolastico la Giunta Provinciale provvederà alla redazione di un piano annuale operativo, in base alle domande provenienti dagli istituti di Istruzione Secondaria, nel quale saranno dettagliati gli interventi, la spesa e le forme di gestione degli stessi secondo indirizzi di semplificazione delle procedure amministrative e di integrazione della programmazione e dei modelli di organizzazione territoriale.

Art. 4

Entro due mesi dal termine delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico deve far pervenire alla Provincia di Matera – Ufficio Pubblica Istruzione - richiesta di servizi di supporto organizzativo per gli alunni in situazione di handicap, corredata dalla seguente documentazione: 1) elenco degli alunni per cui si chiede il suddetto servizio; 2)- certificazione, rilasciata dal competente Servizio dell'ASL, attestante natura e grado di disabilità; 3)- profilo dinamico funzionale aggiornato, redatto dal Gruppo Lavori Handicap, che deve descrivere in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno riferiti alle azioni in atto e a quelle programmabili; 3)- Piano Educativo Individualizzato

redatto collegialmente dal dirigente scolastico, dagli insegnanti che seguono l'alunno (curricolari e di sostegno) e dagli operatori designati dalla ASL, in collaborazione con i genitori dell'alunno o gli esercenti la potestà parentale; 4)- prospetto degli interventi proposti integrati tra loro e correlati alla disabilità con indicazione delle figure professionali ritenute indispensabili. Eventuali modifiche o cambiamenti di dettaglio dei Piani Educativi Individualizzati dovranno pervenire alla Provincia entro e non oltre il mese di novembre.

Art. 5

Non potranno essere presi in considerazione i progetti mirati all'assistenza continua alla persona in quanto trattasi di assistenza di base e non di assistenza specialistica.

Art. 6

L'Amministrazione Provinciale, per l'esame delle istanze e la relativa istruttoria, nomina apposita Commissione Tecnica composta da: un componente interno nominato dalla Provincia, un neuropsichiatra designato dall'ASL, dal Direttore del CSA o suo delegato, da un rappresentante di un'associazione dedicata designata dal C.S.V. Matera.

Art. 7

L'Amministrazione Provinciale, dopo la valutazione, accoglierà i progetti sino alla capienza delle disponibilità di Bilancio e dando precedenza ai casi più gravi.

Art. 8

Qualora la spesa risulti maggiore della disponibilità di Bilancio, sarà data precedenza ai casi più gravi in base alla valutazione della Commissione Tecnica.

Art. 9

Il Dirigente Scolastico provvede, insieme con la A.S.L. competente, al continuo monitoraggio, alla verifica e all'aggiornamento della certificazione relativa ad ogni studente e ne riferirà all'Amministrazione Provinciale. Il dirigente responsabile del Servizio trasmetterà annualmente alla Giunta Provinciale una relazione sullo stato di attuazione, corredata da una scheda di monitoraggio, per la valutazione di efficacia degli interventi.

Art. 10

La Provincia, ai fini della gestione operativa del servizio, si avvarrà di soggetto terzo, idoneo allo scopo, da individuare mediante apposita gara di appalto.

Art. 11

La Provincia, per agevolare l'integrazione scolastica degli alunni disabili, concede alle scuole secondarie superiori che ne fanno richiesta un contributo per l'acquisto di sussidi didattici ed attrezzature la cui spesa sarà condizionata da disponibilità di bilancio.